


## Elezioni ordinistiche: regole più elastiche

di Maria Giovanna Trombetta\*

Schede valide anche se l'elettore non ha espresso, contrariamente alla norma, tutte le preferenze. La Suprema Corte, ribaltando i suoi stessi precedenti pronunciamenti, ha recepito il mutato sentire sociale facendo proprio il diritto vivente che privilegia, in materia elettorale, la volontà dell'elettore rispetto al rigore formale.



- **La presenza al tavolo dei relatori di Maria Teresa Camera**, Dirigente dell'Ufficio III (Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie), all'ultimo Consiglio Nazionale della Fnovi, ha fornito l'occasione per condividere e commentare con i presenti i contenuti innovativi della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2 marzo 2010 (n. 18047, depositata il 4 agosto).

**La decisione ha tratto origine dal ricorso promosso da alcuni farmacisti** che avevano impugnato la decisione adottata dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (sentenza n. 23/2006 del 19 gennaio 2007) che, in relazione alle elezioni per il

rinnovo delle cariche in seno al Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ordine dei farmacisti della Provincia di Roma per il triennio 2006-2008, aveva considerato nulle le schede recanti un numero di preferenze inferiore a quindici (corrispondente al numero dei componenti da eleggere) e, inoltre, valide quelle recanti quindici preferenze benché con indicazioni di nominativi ineleggibili.

La questione è ruotata intorno all'interpretazione della disposizione e, più in particolare, nello stabilire se essa debba intendersi nel senso che la validità della scheda dipenda dal fatto che l'elettore abbia espresso la sua preferenza per il numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi, oppure debba intendersi che essa prescriva il numero massimo di indicazioni nominative esprimibili, essendo valida la scheda **anche nel caso in cui l'espressione del voto concerna un numero inferiore** di nomi rispetto a quello degli eligendi.

**La Corte ha sancito la regola del privilegio della volontà degli elettori.** Per i giudici in ermellino, in caso di dubbio, deve privilegiarsi pertanto la volontà elettorale, quale risultante dalla scheda compilata, poiché la nullità e l'inefficacia del voto costituiscono una *extrema ratio* e il principio del favor voti è principio generale in tema di elezioni e a esso può derogarsi solo per il venir meno del requisito della segretezza e della riconoscibilità della provenienza del voto, che costituiscono ragione d'invalidazione dell'espressione elettorale, a meno

che specifiche norme non prevedano l'invalidità della scheda formata in modo difforme da quello prescritto.

Le Sezioni Unite hanno quindi ritenuto di voler mutare l'indirizzo finora espresso "attraverso una interpretazione della norma che tenga conto del diritto vivente che s'è andato via via formando **nelle realtà del tutto nuove visute dalle comunità professionali**. Mutamento reso necessario dalla individuazione di un diverso scopo normativo e che soccorra alle nuove esigenze degli Ordini ben diversi da quelli tenuti presenti dal legislatore degli anni quaranta dello scorso secolo".

Alla luce di tali considerazioni, secondo la Corte di Cassazione non appaiono più adeguate alla realtà le ragioni che hanno finora sorretto l'interpretazione restrittiva delle norme di riferimento.

**Non appare convincere il dato strettamente letterale;** l'aggettivo "uguale" può essere letto sia nel senso che le schede devono contenere un numero di nomi identico a quello dei componenti da eleggere (come sostenuto dall'interpretazione finora vigente), sia nel senso che debbano contenere un numero di nomi che non può superare quello dei componenti da eleggersi.

Non sembra poi corrispondere alla realtà consolidatasi nel tempo individuare nella norma il solo scopo di assicurare l'elezione di un Consiglio "completo" di tutti i componenti previsti. Contro questa soluzione ermeneutica può agevolmente osservarsi che una evenienza del tipo paventato, oltre che remota, "sarebbe comunque rientrante una certa fisiologia, imponendo al più elezioni suppletive".

La Corte non sembra comunque avere dubbi sul fatto che una interpretazione formalistica comporterebbe "l'indubbia coartazione della libera espressione elettorale, allorquando, per salvaguardare la validità delle schede" e costringerebbe l'elettore a comprendere tra i nomi quelli di soggetti che potrebbero anche non ricevere completamente, e per diverse ragioni, il suo favore.

#### LA MASSIMA

In tema di elezioni vige il generale principio del favor voti, il quale impone che **la manifestazione della volontà, per come emerge dal corpo della scheda elettorale, debba essere il più possibile conservata**, a meno che non sia violato l'indispensabile requisito di segretezza del voto, oppure specifiche norme disciplinanti lo scrutinio prevedano la nullità del voto espresso in maniera difforme da quella prevista.

Ne consegue che il D. Lgs. 23 novembre 1944, n. 382, art. 2 (Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali), a norma del quale «i componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'Albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi», **deve essere interpretato nel senso che la scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere.**

\*Avvocato, Fnovi